



COMUNE DI GAZZANIGA

Provincia di Bergamo

ORDINANZA N. 126

Data di Registrazione 13/12/2024

SETTORE V.1 SERVIZI TECNICI - ESECUZIONE CONTRATTI, PATRIMONIO, PAESAGGIO E AMBIENTE

OGGETTO:	ORDINANZA PER IL DIVIETO DI SOSTA SUI PARCHEGGI DI VIA MANZONI PER IL 14.12.2024
-----------------	---

RICHIAMATA la determinazione nr. 118 DEL 21/04/2022 recante: “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE. ANNI 2022 23 24. CIG 91415673BC. IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL” all’AZIENDA AGRICOLA CATTANEO - P.IVA 02245100165”;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 12/12/2024 per le vie brevi, da parte dell’AZIENDA AGRICOLA CATTANEO con sede a Valbrembo, con la quale si chiedeva l’ordinanza per il divieto di sosta sui parcheggi in via Manzoni per l’intervento di potatura dei tigli;

RAVVISATA la necessità di dover istituire la modifica della circolazione stradale, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini nonché agevolare il lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori;

DATO ATTO che i lavori verranno eseguiti dall’AZIENDA AGRICOLA CATTANEO con sede a Valbrembo - P.IVA 02245100165;

RICHIAMATO l’art. 7 del D.L. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il D.P.R. n. 495 del 16.12.1995 e le successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);

VISTO il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

VISTO il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;

ORDINA

impresa	AZIENDA AGRICOLA CATTANEO con sede a Valbrembo P.IVA 02245100165
per	<i>Intervento di potatura dei tigli in via Manzoni</i>
Giorno	Sabato 14 dicembre 2024 dalle ore 7.00 alle ore 13.00
via	Lungo la via Manzoni
modifica	<i>- L’istituzione del divieto di fermata con rimozione forzata lungo tutti i</i>

parcheggi posti sul lato destro ascendente di via Manzoni ad eccezione dei mezzi d'opera dell'impresa;

Altre indicazioni

Il Comando di Polizia Locale, al quale la presente sarà immediatamente trasmessa, potrà altresì disporre modifiche/integrazioni alla presente ordinanza. E' possibile che nel corso di svolgimento dei lavori si possa verificare la necessità di ulteriori limitazioni al traffico, da eventualmente assumersi con specifica ordinanza.

Si raccomanda la migliore segnalazione possibile sia mediante preavvisi di lavori in corso e pericolo con fondo giallo. In caso di necessità e supporto andrà contattata la Polizia Locale, con il pagamento della relativa prestazione.

All'impresa esecutrice dei lavori

- ☐ **si raccomanda di ottemperare a tutte le azioni dirette a tutelare la salute degli operatori e, in particolare, all'obbligo di dotazione di dispositivi di protezione individuale specifici per la prevenzione del contagio da Coronavirus (mascherine adeguate), fermo restando che i lavoratori nello svolgimento della loro attività dovranno mantenere la distanza interpersonale di un metro;**
- ☐ si raccomanda la piena adesione alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., restando inteso che il CSE potrà anche imporre modifiche alla viabilità, mediante preliminare richiesta di modifica alla presente ordinanza per renderla aderente ai piani di sicurezza di cantiere;
- ☐ l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la messa in atto di tutti gli accorgimenti necessari, al fine di eseguire le lavorazioni in argomento in perfetta rispondenza alle normative di sicurezza stradale e di cantiere previste in materia.
- ☐ la pubblicizzazione della presente ordinanza mediante volantinaggio da eseguirsi in tutte le vie interessate dai lavori e nelle aree limitrofe al fine di arrecare il minor disagio possibile alla circolazione veicolare.
- ☐ Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002, e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dall'impresa incaricata, che resta unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica sollevando l'Amministrazione Comunale ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

Si specifica che:

1. la presente ordinanza sarà pubblicata sull'albo on line del comune di Gazzaniga;
2. la presente ordinanza sarà trasmessa a mezzo mail a:

1	Centrale Operativa POLIZIA LOCALE	comunenembro@legalmail.it
2	Carabinieri Stazione di Fiorano al Serio	tbg20659@pec.carabinieri.it
3	Croce Rossa Italiana	comitato.nazionale@cert.cri.it
4	Vigili del fuoco	com.bergamo@cert.vigilfuoco.it
5	Richiedente dell'ordinanza	azcattaneosrl@pec.it

3. Agli agenti di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, farà carico di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
4. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
5. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

6. A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Geom. Pievani Stefano.
7. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
MARIAGIOVANNA GIUDICI
(Atto Sottoscritto Digitalmente)